



NEWSLETTER DI FEBBRAIO 2022

- 01. L'ULTIMA ORA - DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**
- 02. AMBIENTE: MODELLO MUD 2022**
- 03. LA SICUREZZA: DL 146 E DECRETO 81 - COME LA FORMAZIONE È CAMBIATA**
- 04. IL PNRR - IL FUTURO DIPENDE DALLA TECNOLOGIA 5G**
- 05. STATO DI EMERGENZA - DOVREBBE TERMINARE AL 31.MARZO.2022**
- 06. OPZIONE SCONTO E CESSIONE CREDITI - DAL 4 FEBBRAIO SI CAMBIA**
- 07. INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA**
- 08. LA PAGINA FACEBOOK PROFESSIONALE PER ODONTOIATRI**
- 09. IL SISTEMA QUALITÀ IN ODONTOIATRIA [PRIMA PARTE]**
- 10. IL GDPR SI APPLICA ANCHE NEL MONDO VIRTUALE [METAVERSO]**
- 11. I TRASPORTI [SCATOLA NERA] E LA PRIVACY**
- 12. TELEMARKETING E PRIVACY**
- 13. I LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTANTE**
- 14. LE SCADENZE DI FEBBRAIO 2022**

01. ULTIMA ORA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO [DA IL SOLE 24 ORE]

Nel suo discorso del 31.01.2022 il Premier ha espresso **«soddisfazione per i dati sulla crescita che sono usciti oggi - 6,5% nel 2021. Sono il prodotto della ripresa globale, ma anche delle misure messe in campo dal governo, a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di sostegno all'economia»**

Mercoledì 2022 - Cdm su Pnrr: 45 target per 24,1 miliardi

Il Presidente del Consiglio ha parlato di Pnrr: **«L'erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro»** ha detto in apertura di Cdm. **«Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell'anno»**

«In vista della realizzazione dei suddetti traguardi e obiettivi chiederai, nei prossimi giorni, a tutti i ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi»

Eliminate le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato mentre la validità del green pass per chi ha tre dosi oppure due dosi ed ha già avuto il Covid diverrà indefinita. Sono le principali novità decise oggi da Governo insieme alle nuove regole sulla quarantena nelle scuole. "I provvedimenti di oggi ha spiegato il premier, vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. Vogliamo limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe". Il Premier ha anche anticipato che nelle prossime settimane "andremo avanti su questo percorso di riapertura". **"Sulla base dell'evidenza scientifica, e continuando a seguire l'andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti ha detto. I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un'Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi"**. È di soli 6 articoli la bozza del nuovo Decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino [per i primi continuerà a durare 6 mesi], e riscrive le regole per quarantene e Dad a scuola. Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa. Le nuove regole scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. A riassume le misure adottate dal Governo è il ministro della Salute nel corso di una conferenza stampa. "Costruiamo un sentiero nuovo ha sottolineato: prolunghiamo la vigenza del green pass dopo la dose booster da 6 mesi a tempo indefinito".

Al momento sono 34 milioni gli italiani che hanno fatto la terza dose. "Le limitazioni delle zone rosse non riguarderanno la popolazione vaccinata". Al terzo punto il turismo. "Agli stranieri che arrivano in Italia verrà riconosciuto lo status vigente nel paese d'origine al quale verrà aggiunto un tampone laddove per l'ingresso o la partecipazione sia previsto il green pass rafforzato". Sulla scuola, infine, sono state fatte "scelte molto forti per continuare la didattica in presenza". Ecco le misure adottate secondo il comunicato di Palazzo Chigi.

Nelle scuole per l'infanzia

a] fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;

b] dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

a] fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di **mascherina FFP2** da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;

b] dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di **mascherine FFP2** da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

a] con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della **mascherina di tipo FFP2** da parte di alunni e docenti;

b] con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con **mascherine FFP2** per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido [**validità 48 ore**] o molecolare [**validi-**

tà 72 ore]. Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. [Fonte il Sole 24 Ore 02-03.febbraio.2022]

02. AMBIENTE: MODELLO MUD 2022

Il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 ha confermato le modalità di presentazione del MUD: i soggetti tenuti alla presentazione, dovranno inviare tale dichiarazione entro il 21 maggio 2022.

Principali novità 2022

- Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda “Riciclaggio” da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.
- Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani [art. 183, comma 1, lettera b ter], punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU.
- La scheda “CG- costi di gestione” della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci.
- Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del D. Lgs. n. 152/2006.

03. SICUREZZA: DL 146 E DECRETO 81: COME LA FORMAZIONE È CAMBIATA

In relazione alle tante modifiche del **Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** [D.Lgs. 81/2008], dovute all’azione congiunta del D.L. n. 146/2021 e della successiva legge di conversione, torniamo ad ospitare alcuni interventi e approfondimenti sul tema. L’approvazione in via definitiva del **Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146** recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e la conseguente legge di conversione promulgata il 17 dicembre scorso, operano la più corposa e

sostanziale riforma del **D.lgs 81/2008**, dall'ormai lontano "Decreto correttivo 106 del 2009". Le **novità** riguardano: il sistema istituzionale di prevenzione, la riforma delle attività di vigilanza, la totale modifica dell'art. 14 e dell'All.1 sulle fattispecie riguardanti la sospensione delle attività, la nuova figura del preposto, la formazione obbligatoria del datore di lavoro, e la riforma delle attività di formazione sulla salute e sicurezza da attuare con un **Decreto** da approvare entro il 30/06/2022. Se ci soffermiamo sulla "**formazione**", dobbiamo notare e ribadire la necessità di una profonda "**rivisitazione**" delle attività correlate.

Le modalità di erogazione e di conduzione dei corsi, gli stessi programmi, al di là del rispetto del dettato normativo, sono infatti **profondamente cambiati in questi anni**. Questo anche in relazione ai mutamenti avvenuti nel corpo sociale e nella società che ha trasformato profondamente la "platea" a cui i formatori della salute e sicurezza si rivolgono: invecchiamento della popolazione lavorativa da una parte e dall'altra l'avvento di una platea di giovanissimi cui non è semplice parlare di leggi e di regole. La rivisitazione degli accordi di **formazione** dovrà tener conto di questo mutamento poiché i formatori e i consulenti si rivolgono a tantissime persone nel corso di un anno lavorativo. Se il formatore parla ad una platea di ragazzi giovani, nuovi assunti, etc, si accorge di dover fare uno sforzo ragguardevole per far comprendere la necessità del rispetto delle regole, dell'importanza della legge, dell'importanza delle tutele, dei diritti, parole queste che, per un certo aspetto, non sono a volte nemmeno più nel linguaggio.

L'impoverimento della lingua è ad un livello tale che a volte occorre spiegare il significato delle parole. La **sicurezza** è una questione primariamente culturale, ma appartiene alla sfera dei "**diritti**" e quindi della tutela dei lavoratori. Una parte della **formazione** dovrebbe essere dedicata a far comprendere le "**parole**" che appartengono alla sicurezza sul lavoro: **tutela, garanzia, diritto**. Cos'è la sicurezza? Quali sono le "tutele" che hanno i lavoratori? Chi le deve garantire? Tutti i lavoratori hanno le stesse tutele? Va spiegato bene ad esempio che la tutela della salute e della sicurezza non appartiene solo ai lavoratori dipendenti, ma a **tutti i lavoratori** nell'accezione della definizione dell'art.2 [stagisti...].

Quest'aspetto dev'essere chiarito a tutti, spiegando il significato delle parole e dedicando del tempo a chiarire anche giuridicamente i concetti delle "due tutele", in particolare, ovviamente, quella della **salute e sicurezza**, che si sostanzia nella valutazione dei rischi, nella sorveglianza, sanitaria, nella formazione e nell'individuazione delle "**figure della prevenzione**".

La formazione dovrebbe chiarire quindi innanzitutto che la **salute e sicurezza** non sono questioni "sganciate" dal lavoro che una persona svolge: la sicurezza è parte integrante del lavoro, è una questione che attiene il "**diritto del lavoro**" e non il diritto penale.

Certo se succedono gli infortuni è necessario che intervenga il diritto penale. Ma la sicurezza sul lavoro, in particolare la formazione, è troppe volte costruita [ad esempio nella formazione degli RSPP o dei dirigenti] sul "cosa posso fare per difendermi in caso di..."

Invece la **valutazione dei rischi** e la conseguente **formazione** devono essere costruite per capi-

re cosa si deve fare per “impedire” che le cose accadano. Quando le cose accadono [infortuni ad esempio] sono “accadute” e se accade un grave infortunio vuol dire che il **sistema di prevenzione** dell’azienda è “fallito”. Chiedersi a questo punto di chi è la colpa non solo è “giusto”, ma fa parte dei diritti costituzionali garantiti in uno Stato di diritto.

03. PNRR - IL FUTURO DIPENDE DALLA TECNOLOGIA 5G

Ci sono buone ragioni per ritenere che dallo sviluppo del 5G in modo pieno e completo, dipenda il futuro del paese, la sua capacità di essere competitivo nel mercato globale non soltanto per quello che riguarda l'**infrastruttura delle telecomunicazioni** [TLC] ma anche e soprattutto per quanto riguarda il sistema diffuso dei servizi della Pubblica Amministrazione [PA] e delle imprese. **La tecnologia 5G** è stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR perché in tale ambito è previsto un importante intervento dello Stato e quindi un supporto pubblico allo sviluppo di tale tecnologia. L’interesse del Ministero verso questa tecnologia è dovuto alle caratteristiche peculiari del 5G che non è un 4G plus, nonostante alcuni lo immaginino sviluppato in tal senso, ma che è molto di più. Infatti, il 5G è in grado garantire altissime velocità, bassissima latenza e la **“ultrareliability”** [URLLC - *Ultra Reliable and Low Latency Communications*] cioè l’ultra affidabilità e dunque la certezza che il messaggio/co-mando arrivi con un altissimo grado di affidabilità. Tutti caratteri abilitanti, questi, capaci di pre-disporre le condizioni per tutta una serie di tecnologie emergenti e non emergenti come l’intelligenza artificiale che non è una tecnologia nuova, ma che è una tecnologia particolarmente promettente e che fa leva sulle capacità del **5G**, l'**Edge computing** e la **Block chain** che sono tutte tecnologie che attraverso il 5G possono essere attivate ed operare in svariati ambiti, favorendo quell’avanzamento tecnologico che altrimenti non sarebbe possibile avere.

Il Ministero intende investire in tale tecnologia in maniera che il sistema produttivo italiano [beni e servizi] torni ad essere competitivo laddove lo era e che oggi sconta però un ritardo infrastrutturale. **Sono stati pertanto stanziati 2 Mld** di euro per il piano che si chiama **“Piano Italia 5G”** e l’iniziativa intende esercitare una spinta pubblica ad un mercato che fino ad ora non ha mai usufruito di questo sostegno economico.

04. ESENZIONE VACCINAZIONE - PROROGATI I CERTIFICATI FINO AL 28 02 2022

Certificato di esenzione da vaccinazione: a chi spetta, chi lo rilascia. Il Ministero della salute proroga al 28 febbraio 2022 quelli già emessi e di nuova emissione

Con **Circolare del 25 gennaio 2022** il Ministero della salute **proroga al 28 febbraio la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse**

GREEN PASS



e di nuova emissione.

In particolare, la circolare riporta quanto segue: "*Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309 04/08/ 2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/ 2021-DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE, prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE e prot. n° 59069- 23/12/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, di cui alle predette circolari e per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all'art. 9-bis, comma 3, del Decreto-legge n.52 del 2021 e s.m.i.*"

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, **le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione** per motivi di salute **possono utilizzare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla **Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021**.

La **Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell'esenzione**. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:

- **usare le mascherine,**
- **distanziarsi dalle persone non conviventi,**
- **avere le mani,**
- **evitare assembramenti in particolare in locali chiusi,**

rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per accedere ad attività e servizi per i quali è previsto il green pass?

NON È RICHIESTA la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

- **Bambini sotto i 12 anni;**

- *Soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 28 febbraio 2022 [termine prorogato con **Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022** salvo nuove disposizioni], possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla **Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021**. **Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni;***
- *Cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera [una o due dosi] nell'ambito della sperimentazione Covitar fino al 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla **Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021**;*
- *Persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica San Marino, fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali [**Decreto-legge 6 agosto 2021 n.111**, il termine è stato prorogato con **Decreto-legge 30 dicembre 2021 n.228**].*

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile [es. motivazione clinica dell'esenzione].

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE: CHI LA RILASCIAM

Le certificazioni di esenzione possono essere rilasciate direttamente:

- *dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali*
- *dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale*

Le certificazioni dovranno contenere:

- *I dati identificativi del soggetto interessato [nome, cognome, data di nascita];*
- *La dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;*
- *La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al" [indicare la data, al massimo fino al 30 09 2021];*
- *Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 [denominazione del Servizio - Regione];*

- *Timbro e firma del medico certificatore [anche digitale];*
- *Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore*

05. STATO DI EMERGENZA - DOVREBBE TERMINARE IL 31 MARZO 2022

Lo Stato di emergenza dovrebbe terminare il 31.03.2022. Che cosa è lo Stato di emergenza, che poteri dà al Governo e quanto dura. **Lo stato di emergenza attualmente fissato al 31 marzo 2022 non verrà prorogato.** *“La circolazione del virus sarà più limitata, pian piano toglieremo le mascherine prima all'aperto e successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il Green Pass e la campagna vaccinale, sulla base della reale esigenza sanitaria”.*

Ricordiamo che in data 14 dicembre 2021 si informava della approvazione del Decreto-legge con la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 **fino al 31 marzo 2022.**

Per effetto dello stesso provvedimento, venivano prorogati:

- *i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo Dipartimento della Protezione civile,*
- *così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica,*
- *restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.*

Il Decreto ha stabilito anche l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. **Lo stato di emergenza, secondo l'articolo 24 del decreto legislativo 1/2018, ossia il Codice della Protezione Civile, non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi.** Esso recita testualmente *"Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emana-zione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti...*Una ulteriore estensione necessiterebbe un apposito Decreto Lgs del Governo.

Stato di emergenza: scade il 31 marzo 2022

Con la proroga dello stato di emergenza vengono mantenuti in funzione gli organismi istituiti per

far fronte alla pandemia Covid, a partire dal **Commissario straordinario e dal Cts, Comitato tecnico scientifico**. Allo scadere dello stato di emergenza, se non sono necessarie o non sono possibili ulteriori proroghe, viene emanata un'ordinanza di chiusura che disciplina e regola il subentro dell'amministrazione competente in via ordinaria.

Stato di emergenza: a cosa serve?

Lo stato di emergenza consente a Governo e Protezione civile di agire con "poteri straordinari" o "speciali". In pratica si provvede in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico con procedure snellite per l'approvazione di leggi e decreti. Con la delibera dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri stanziava una somma iniziale per realizzare i primi interventi necessari con lo **Stato di emergenza** introdotto per contrastare il Covid sono state disposte misure come:

- *le zone rosse,*
- *l'obbligo delle mascherine all'aperto,*
- *il distanziamento sociale e altro*

05. OPZIONE DI SCONTO E CESSIONE CREDITI: DAL 4 FEBBRAIO SI CAMBIA

Le Entrate adeguano le procedure di comunicazione di sconto e cessione del credito dei bonus edilizi alle novità della Legge di Bilancio 2022. Si parte dal 4 febbraio



Con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022 **le Entrate annunciano che dal 4 febbraio verrà aggiornato il canale per la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti**. Nello specifico, sarà aggiornato il canale

per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022. I contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per:

- *gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro*
- *per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.*

A partire dal 4 febbraio sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022. Successivamente, si adegueranno le procedure per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

06. INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA, MICRO PROROGA

Società odontoiatriche, odontoiatri ed igienisti dentali che fatturano direttamente ai pazienti hanno 8 giorni in più per inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

A poche ore dalla data di scadenza, nella serata di venerdì 28 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 28825/2022 che proroga **dal 31 gennaio all'8 febbraio 2022** il ter-

mine per **la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel secondo semestre 2021.**

"L'estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate il 26 gennaio da una rilevante associazione di categoria, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria. La proroga, stabilita dall'Agenzia delle entrate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, è finalizzata ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2022".

INVIO DATI 2022 E SCADENZA MENSILE

Salvo ulteriori modifiche, **i Commercialisti hanno chiesto di ripristinare l'invio semestrale**, a partire dalle spese sanitarie sostenute **dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi mensilmente**, ovvero entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Quindi, una fattura emessa al 27 gennaio 2022 ma pagata dal paziente il 2 febbraio dovrà essere inserita nel Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2022. Quelle pagate entro il 31 gennaio 2022 dovranno essere invece registrate entro il 28 febbraio 2022.

07. STUDIO ODONTOIATRICO - LA PAGINA FACEBOOK PROFESSIONALE



ANDI [Associazione Nazionale Dentisti Italiani] mette a disposizione la propria organizzazione learning per realizzare una pagina professionale su Facebook.

C'è una sostanziale differenza tra un profilo Facebook personale e una pagina professionale o come la chiama Facebook "aziendale". Il profilo personale è un gioco, una finestra verso sulla piazza degli amici e di quello che direttamente o indirettamente condividono. Facebook Professionale è un'opportunità di lavoro.

Per creare e utilizzare correttamente una pagina professionale, **ANDI** ha realizzato una serie di audio lezioni [podcast], grazie alle quali si possono scoprire le pratiche e i passaggi necessari per strutturare al meglio la vostra immagine professionale attraverso i social media e gli strumenti digitali online. <https://www.andilearning.it/podcast/>

08. IL SISTEMA QUALITÀ IN ODONTOIATRIA [PRIMA PARTE]




La qualità del servizio e la reputazione professionale sono, secondo lo studio presentato in queste pagine, le leve principali per fronteggiare lo scenario di crescente competizione nei servizi odontoiatrici.

La qualità del servizio odontoiatrico è alla base della valutazione che i pazienti esprimono sulla prestazione ricevuta e influenza in modo consistente la reputazione dello studio odontoiatrico. La reputazione del professionista, a sua volta, contribuisce a determinare la percezione del livello di qualità da parte del paziente e a condizionarne le aspettative. Reputazione e qualità percepita si influenzano quindi in modo reciproco e sono determinate da elementi fortemente interdipendenti.

Comparando gli elementi che determinano la reputazione e la qualità percepita del servizio emerge che le esperienze passate, la comunicazione attraverso i segni e il passaparola sono tre antecedenti comuni. Reputazione e **soddisfazione del paziente** sono dunque due risorse che si influenzano reciprocamente. Agendo sui fattori che esse hanno in comune è possibile conseguire importanti vantaggi sia sul fronte della buona reputazione che su quello del miglioramento della soddisfazione del paziente.

Le informazioni utilizzate nel presente articolo provengono da una ricerca svolta nel 2008 che ha indagato la percezione dei pazienti riguardo la professione odontoiatrica privata. Il processo di raccolta dei dati ha previsto in primo luogo alcune interviste a dentisti senior al fine di comprendere gli elementi caratterizzanti la **percezione della qualità del servizio** e della reputazione. Dopo una prima fase di indagine preliminare sono stati condotti tre focus group con il coinvolgimento di pazienti di studi odontoiatrici in tre grandi città italiane. I temi di approfondimento sono stati gli elementi che contribuiscono a creare una buona immagine dello studio, una buona immagine dell'odontoiatra e soprattutto le aspettative dei pazienti nei confronti dell'odontoiatria del Servizio Pubblico Nazionale e quella offerta dagli **Studi privati**. Dopo questa fase qualitativa la ricerca si è sviluppata con la realizzazione di un questionario somministrato sia online [Metodo CAWI

Computer Assisted Web Interview] che in forma cartacea. Le aree indagate dal questionario erano le seguenti: valutazione delle esperienze di cura pregresse e percezione della qualità, ragioni di un eventuale cambio di studio odontoiatrico, percezione degli elementi di qualità degli **studi odontoiatrici privati**, valutazione delle prestazioni ricevute e confronto fra gli studi privati e quelli del Servizio Sanitario Nazionale. Il questionario cartaceo è stato distribuito a 165 pazienti presenti in studi odontoiatrici. I questionari in formato elettronico raccolti sono stati 353 provenienti da tutto il territorio nazionale. Come è possibile vedere dal **grafico** la soddisfazione complessiva dei servizi odontoiatrici risulta positiva.



09. IL GDPR SI APPLICA ANCHE NEL MONDO VIRTUALE [METAVERSO]



GDPR

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Ad essere preoccupati dovrebbero essere gli sviluppatori dei nuovi mondi virtuali. Perché la normativa europea, con Regolamento EU 679/2016, noto come GDPR, ha introdotto un approccio technology neutral. Che consiste nell'applicazione della normativa indipendentemente dagli strumenti utilizzati per trattare i dati personali. Pertanto, troveranno applicazione anche nel **metaverso** [mondo virtuale] i principi cardine definiti dal GDPR, quali la trasparenza delle informazioni, la limitazione delle finalità di trattamento e la minimizzazione dei dati. Alle riflessioni sociali e sociologiche sul metaverso e ai timori di un hype comunicativo che possa non trovare un corrispondente e reale interesse nel grande pubblico [anche se in alcuni segmenti, come il gioco online, è facile immaginare un suc-

cesso] va quindi aggiunta una riflessione sul diritto e la compliance alla normativa sul trattamento dei dati e sulla loro sicurezza.

10. I TRASPORTI E LA PRIVACY

Arrivano **importanti novità** per quanto riguarda l'industria **automobilistica**, nonché per i proprietari e futuri proprietari di auto in Italia. A partire **dal 6 luglio 2022** la scatola nera diventerà obbligatoria per le auto in Italia. L'obbligo entrerà in vigore nell'ambito del Regolamento UE 2019/2144, che potete leggere nel dettaglio dalla fonte ufficiale. Questo prevede che tutti i veicoli, bus e camion di nuova omologazione ne siano dotati. Tale strumento è lo stesso che molte **compagnie assicurative** offrono come opzionale ai loro clienti.

11. IL TELEMARKETING E LA PRIVACY

Il nuovo Regolamento ha lo scopo di porre fine al fenomeno del telemarketing selvaggio anche attraverso le salatissime sanzioni previste per le aziende. La tutela degli utenti nel settore della telefonia ha formato oggetto, negli anni più recenti, di diversi interventi normativi finalizzati a **rafforzare la posizione dei consumatori** o comunque a **migliorare la posizione dei clienti** a fronte di condotte commerciali aggressive come il telemarketing selvaggio. Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato il **Nuovo schema di Regolamento** relativo al **Registro Pubblico delle Opposizioni [RPO]** introdotto con Legge n. 5 del 2018, già oggetto dei pareri dell'AGCOM, del Garante privacy e del Consiglio di Stato. Il provvedimento sostituisce la normativa in materia di Registro delle opposizioni e nasce per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, prevedendo **nuove tutele per i cittadini** e **semplifica le procedure per la revoca dei consensi** alle chiamate promozionali e all'invio di materiale pubblicitario indesiderato. Il provvedimento ha fissato il **31 luglio 2022 come termine ultimo per l'entrata in funzione del nuovo Registro**, al quale i cittadini potranno iscriversi gratuitamente visitando il sito web o chiamando il numero verde apposito. Fino ad oggi il **Registro delle opposizioni**, pensato solo per le chiamate sui numeri fissi, si è dimostrato uno strumento inutile. Proprio la settimana scorsa, infatti, il Garante della privacy ha inflitto ad Enel energia **una sanzione da oltre 26 milioni e 500 mila euro** per aver trattato in modo illecito i dati personali degli utenti a fini di telemarketing, un provvedimento che arriva al termine di una lunga istruttoria, dalla quale è emersa un'intensa attività di telefonate commerciali indesiderate, effettuate in assenza del consenso, verso utenze riservate o iscritte al registro delle opposizioni.

12. I LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE



Come è noto, dal primo gennaio è scattato il nuovo **limite all'uso dei contanti** la cui soglia si abbassa da 2.000 a **1.000 euro**, norma che era stata varata dal governo Conte bis e che fino a oggi non è andata incontro a modifiche. Si ritorna dunque ai limiti introdotti dal Decreto fiscale all'uso del contante varati dal Decreto salva Italia del governo Monti alla fine del 2011. La legge prevede anche che negozianti e **professionisti** siano tenuti ad accettare il bancomat o le carte di credito come forme di pagamento, di qualsiasi importo si tratti. Chi dovesse rifiutarsi incapperà in una **multa**: si partirà da **30 euro**, somma a cui si aggiungerà una percentuale in base al valore del prodotto o del servizio acquistato. Margini per modificare la norma pare non ce ne siano più: il testo della manovra arriverà infatti «blindato» in parlamento.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ACCORPATE

Nell'ambito di un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, laddove l'oggetto dei contratti non risulti più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti che il contribuente intenderebbe non voler risolvere è necessario in ogni caso procedere alla relativa cessazione dei contratti esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022. [Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022]

NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Con provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l'agente della riscossione è tenuto a utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022. [Agenzia delle entrate, provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022]

RISOLUZIONE CONSENSUALE COMPRAVENDITA

Secondo la risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022 dell'Agenzia delle entrate in caso di risoluzione consensuale compravendita è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022)

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI BILANCI SOCIETARI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la L. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020" con la quale sono state recepite le modifiche al Codice civile in tema di bilanci societari. [Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022]

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ 2021

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 31 ottobre 2021 la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta pubblicità 2021, potranno inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021, per confermare la prenotazione, dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022. [Articolo 57-bis, D.L. 50 del 24 aprile 2017]

AGGIORNATO IL CANALE PER LA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA E DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022 l'Agenzia delle entrate ha annunciato che dal 4 febbraio verrà aggiornato il canale per la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti affinché si possano comunicare:

- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e
- i lavori in edilizia libera,

senza necessità del visto di conformità. [Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28 gennaio 2022]

OPERATIVO IL FONDO PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022 il Decreto Mise 6 dicembre 2021 recante i "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things" con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Il fondo ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale dell'Italia attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. [Mise, Decreto del 6 dicembre 2021]

13. LE SCADENZE DI FEBBRAIO 2022

Come ogni mese, ricordo le principali date e scadenze fiscali di **febbraio 2022**. I soggetti coinvolti sono diversi, così come la tipologia delle imposte e degli obblighi. Tra gli appuntamenti più importanti c'è la **comunicazione IVA del 2021**. Senza dimenticare l'**IRPEF** e il versamento dei contributi **INPS**. Anche i titolari di partita IVA forfettaria devono prestare attenzione a questo mese: si parla infatti dell'agevolazione per il versamento dei contributi INPS di artigiani e commercianti.

AL VIA LA DICHIARAZIONE IVA

A partire dal 1° febbraio 2022 è possibile inviare la dichiarazione IVA riferita al 2021. Nessuna fretta nel procedere con la suddetta operazione, in quanto la scadenza è fissata al 30 aprile, posticipata al 2 maggio per i giorni festivi. In ogni caso, i contribuenti devono anche liquidare e versare l'IVA del mese di gennaio attraverso il modello F24 e codice tributo 6001. Entro il 28 febbraio occorre poi inviare all'Agenzia delle Entrate la liquidazione periodica. L'invio deve obbligatoriamente avvenire telematicamente. Tale operazione può essere eseguita dal contribuente o attraverso intermediari abilitati. Il rigo da compilare di riferimento è il VP.



SCADENZE FISCALI FEBBRAIO: IL 10 C'È L'IMPOSTA DI BOLLO

Da cerchiare in rosso il giorno 10 febbraio 2022. È infatti il turno del versamento dell'imposta di bollo assoluta virtualmente per gli assegni circolari da parte di banche, istituti di credito, intermediari finanziari, società fiduciarie.

15 FEBBRAIO: È IL TURNO DI ADEMPIMENTI CONTABILI E COMUNICAZIONI

Entro la metà del mese occorre provvedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni relative al **canone TV** e alle fatture emesse dalle imprese di fornitura dell'energia elettrica. Sono interessate a questa data le società di capitali e gli enti commerciali [SPA, SRL, Cooperative]. Tra le scadenze fiscali di febbraio 2022, sempre il giorno 15, si deve ricordare la registrazione delle fatture su beni e servizi consegnati o spediti nel corso del mese precedente, sulla base del **DDT** [Documento di Trasporto]. I destinatari di questo reminder sono gli imprenditori artigiani commercianti, i lavoratori con la **partita IVA**, gli istituti di credito e le società di diverso tipo.

SCADENZE FISCALI FEBBRAIO: IL 16 PER IVA, IRPEF E INPS

Il giorno 16 febbraio, fiscalmente parlando, è il più importante del mese. In tale data, infatti, sono previsti differenti adempimenti.

1. RATA CANONE TV

versamento della rata del canone tv trattenuta ai pensionati attraverso il modello F24. I destinatari di tale scadenza sono le società di capitali ed enti commerciali e le cooperative e le società di diverso tipo

2. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

versamento dell'imposta sugli intrattenimento da parte di lavoratori autonomi e titolari di partita IVA, società di capitali o di persone. Il pagamento deve essere eseguito mediante modello F24 per via telematica

3. SOSTITUTI D'IMPOSTA

si tratta dell'obbligo del versamento delle ritenute relative a gennaio da parte di enti che non svolgono attività commerciali, istituti di credito e società di capitali

4. LIQUIDAZIONE DELL'IVA

IVA relativa al mese di gennaio, in riferimento a differenti soggetti, tra cui lavoratori con partita IVA, imprenditori, associazioni sportive, snc, cooperative, srl e istituti di credito

5. IRPEF

pagamento della suddetta imposta e delle addizionali comunali e regionali in riferimento ai pagamenti erogati ai lavoratori dipendenti

INTRASTAT: SCADENZA DEL 25 FEBBRAIO

Entro tale giorno occorre inviare tutte le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi **INTRASTAT** riguardo la cessione di beni e servizi di gennaio verso i soggetti dell'Unione Europea. La suddetta comunicazione deve essere inviata attraverso il portale dell'Agenzia delle Dogane o l'Agenzia delle Entrate.

SCADENZE FISCALI FEBBRAIO: IL GIORNO 28

Entro il 28 febbraio occorre procedere con l'invio telematico delle **LIPE** [liquidazioni periodiche Iva] del quarto trimestre 2021. Preciso a tal proposito, che con la dichiarazione IVA inviata entro la fine di febbraio, è possibile procedere anche con l'invio delle **LIPE** del quarto trimestre, con la compilazione del **rigo VP**. Per chi è in **regime fiscale agevolato [forfettario]** c'è la possibilità di inviare una comunicazione per la richiesta dell'aliquota agevolata per il versamento dei contributi. La suddetta agevolazione corrisponde al 35% per gli autonomi che svolgono attività di impresa in qualità di artigiani e commercianti. Il **28 febbraio** è anche la data ultima per il pagamento della rata bimestrale sull'**imposta di bollo in modo virtuale**, specie in riferimento alle fatture elettroniche emesse nell'ultimo trimestre 2021. Il suddetto pagamento sulle fatture elettroniche può essere eseguito sul portale "fatture e Corrispettivi" o mediante modello F24.